

Passo Stelvio S.r.l.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO ESERCIZIO 2023

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016 - Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma

relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-*bis*, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come *"lo stato di difficoltà*

economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate". Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *"la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento"*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici
- margini di bilancio.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati. In considerazione dell'attività e delle caratteristiche della società vengono adottati quattro indici e margini finanziari che esprimono la liquidità della società ovvero la capacità di fronteggiare gli impegni correnti e tre indici e margini economici che esprimono la redditività della società ovvero la capacità di generare un reddito capace di coprire i costi aziendali. Per ogni indice o margine è stata definita una soglia di allarme che segnala una situazione di squilibrio in modo tale da permettere un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di crisi finanziaria o economica.

Indici e margini finanziari (Stato Patrimoniale)

INDICE / MARGINE	SOGLIA DI ALLARME	DESCRIZIONE
Margine di disponibilità	Valore negativo	È costituito dalla differenza fra il Capitale circolante lordo e le passività correnti. Esprime in valore assoluto la capacità dell'impresa di fronteggiare gli impegni a breve con le

Capitale circolante netto		attività correnti costituite da liquidità immediate e differite nonché dal magazzino
Margine di tesoreria	Valore negativo	È costituito dalla differenza in valore assoluto fra liquidità immediate e differite e le passività correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni correnti con le proprie liquidità
Margine di struttura primario	Valore negativo	È costituito dalla differenza tra il Capitale Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con mezzi propri gli investimenti in immobilizzazioni.
Rapporto D/E (Debt/Equity)	> 1	Il quoziente di indebitamento è il rapporto tra debiti finanziari netti e il patrimonio netto relativo all'ultimo bilancio disponibile. Esprime il rapporto tra i debiti finanziari e il patrimonio netto dell'azienda.

Indici e margini economici (Conto Economico)

INDICE / MARGINE	SOGLIA ALLARME	DI	DESCRIZIONE
Risultato netto	Valore negativo per tre anni consecutivi		È costituito dall'utile o dalla perdita d'esercizio
Reddito ante gestione finanziaria	Valore negativo per tre anni consecutivi		È costituito dal reddito al netto della gestione finanziaria e della gestione straordinaria
Rapporto tra PFN ed EBAIDA (Posizione finanziaria netta)	> 0 e < 0,1 per tre anni consecutivi	anni	In sostanza il rapporto misura la copertura dei debiti finanziari con i margini operativi creati dall'azienda: maggiore il valore del ratio, maggiore la solvibilità dell'azienda. Eventuali valori negativi sono indice di solvibilità (i margini positivi generati dovrebbero coprire un indebitamento che risulta già coperto dalla liquidità)

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno annuale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione

contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

4. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016: "Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'UE".

In base al co. 4: "Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".
In base al co. 5: "Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Essendo ancora in fase di start up la società non ha adottato nell'esercizio 2022 strumenti integrativi di governo societario.

RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2023, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La società Passo Stelvio S.r.l. è stata costituita in data 11 aprile 2022. La Società ha lo scopo di incrementare l'attrattività turistica, sviluppare e gestire servizi legati alla fruizione e all'accessibilità del Passo dello Stelvio e sviluppare progetti innovativi, anche di tipo infrastrutturale.

2. LA COMPAGINE SOCIALE E CAPITALE SOCIALE

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2023 è il seguente:

- Provincia Autonoma di Bolzano la quale detiene una quota di nominali 50.000,00 euro pari al 50% del capitale sociale
- Ente Regionale per i servizi all'Agricoltura e alle foreste ERSAF il quale detiene una quota di nominali 50.000,00 euro pari al 50% del capitale sociale
- Capitale versato: 100.000,00 Euro interamente versato

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da C.d.A., nominato in sedi di costituzione, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024:

Componenti dell'organo amministrativo:

- Roland Brenner (Presidente)
- Alessandro Nonini (Consigliere e Vicepresidente)

- Verena Niedergger (Consigliere)

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è monocratico, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, ed è stato nominato in sedi di costituzione e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024.

- Francesco Grimaldi

5. IL PERSONALE.

La società non ha dipendenti alla data del 31/12/2023.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023.

La Società ha provveduto ad individuare gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificato l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

Si riscontra che la società è dotata di un capitale sociale capiente. L'Organo amministrativo ha provveduto a comunicare la previsione di risultato ai soci nelle opportune sedi e con la tempistica dovuta per legge.

6.1. Analisi di bilancio.

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

INDICE / MARGINE	2023	2022
Margine di disponibilità o Capitale circolante netto	85.723	85.125,00
Margine di tesoreria	11.996,00	83.410,00
Margine di struttura primario	86.043,00	85.125,00
Rapporto D/E (Debt/Equity)	-0,13	-0,93
Risultato netto	132,00	-10.942,00
Reddito ante gestione finanziaria	132,00	-10.942,00
Rapporto tra EBITDA e PFN	-13,44	7,86

6.1.2. Valutazione dei risultati

Indici e margini finanziari: Sia il margine di disponibilità (o Capitale circolante netto) che il margine di tesoreria hanno subito un lieve incremento rispetto al 2022. I valori dei due margini sono i medesimi in quanto Passo Stelvio S.r.l. non ha disponibilità di magazzino.

La differenza è dovuta ad un incremento delle attività correnti (crediti esigibili entro l'esercizio successivo, disponibilità liquide e risconti attivi, che nel 2023 ammontano ad euro 116.044 rispetto ai 91.201 del 2022) e da un incremento quasi proporzionale delle passività correnti (debiti esigibili entro l'esercizio successivo pari ad euro 30.001 nel 2023 rispetto ai 6.076 del 2022).

Ciò significa che la società è in grado di far fronte autonomamente alle passività di breve periodo facendo leva sulle disponibilità immediate e di breve periodo (anche dette attività correnti).

Facendo una puntualizzazione, già solo con le disponibilità liquide disponibili la società sarebbe in grado di fronteggiare tutti gli impegni correnti, in quanto integralmente coperti.

Il margine di struttura primario esprime la capacità della società di coprire esclusivamente con mezzi propri gli investimenti in immobilizzazioni. Il valore è variato di poco rispetto al 2022 per il fatto che nel 2023 è presente l'ammortamento dei costi di impianto e ammortamento e per l'incremento del patrimonio netto dell'importo dell'utile realizzato nel 2023 pari ad euro 132,00 dato che la perdita di euro 10.942,00 del 2022 è stata riportata nel 2023.

Alla luce dei dati emerge quindi che Passo Stelvio S.r.l., alla situazione attuale, è ampiamente in grado di fare fronte, con il solo capitale proprio, alle proprie immobilizzazioni (seppure di valore irrisorio).

Il rapporto Debt/Equity è negativo in entrambi gli anni. Tale indice è composto dal rapporto tra la posizione finanziaria netta e il patrimonio netto della società, dove la posizione finanziaria netta è data dalla differenza tra il debito finanziario della società a fine esercizio e la disponibilità liquida immediata. Di conseguenza, una posizione finanziaria netta di segno negativo indica in questo caso che il debito finanziario è coperto interamente dalla liquidità dell'impresa. Va specificato che al momento Passo Stelvio S.r.l. non ha debiti finanziari in quanto non ha mai ricevuto finanziamenti. La differenza nel valore assoluto dell'indice è data solamente da un decremento del valore della banca (che nel 2022 ammontava ad euro 89.486,00, mentre nel 2023 ammonta ad euro 41.997).

Indici e margini economici: Il risultato netto è positivo nel 2023 ed ammonta ad euro 132,00, a differenza del precedente esercizio in cui la società ha registrato una perdita di euro 10.942,00. A tale riguardo si ricorda che il risultato negativo dell'esercizio 2022 era dovuto all'assenza del contratto di servizio a copertura dei costi di gestione,

Nel 2023 la società chiude con un risultato positivo.

Il reddito ante gestione finanziaria corrisponde esattamente al risultato netto in quanto non esiste la gestione finanziaria.

Il rapporto tra PFN ed EBITDA, che misura la copertura dei debiti finanziari con i margini operativi creati dall'azienda, è negativo. Eventuali valori negativi sono indice di solvibilità (i margini positivi generati dovrebbero coprire un indebitamento che risulta già coperto dalla liquidità) come già evidenziato in precedenza.

7. CONCLUSIONI.

Stante la fase di start up l'Organo amministrativo ritiene che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

Bolzano, 12 febbraio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Roland Brenner